

**ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE  
GIUDIZIALE**

**R.G. Liquidazione Giudiziale N.72/2026**

Numero Sentenza: 92/2026

n. 195/2024 Procedimento unitario

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA – III SEZIONE CIVILE – in composizione collegiale,  
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Enrico Legnini - Giudice rel./est.

dott.ssa Giulia Varriale - Giudice

dott. Lorenzo Gibellini - Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

*(OMISSIS)*

**dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **SOCIETA' PER GLI INVESTIMENTI AD  
ALTA REDDITIVITA' S.R.L.** (CF 03959160718), con domicilio in STRADA STATALE 272 KM  
3.850 SAN SEVERO;

**nomina**

Giudice Delegato per la procedura il Dott. Enrico Legnini;

**nomina**

Curatore la Dott. Vitale Maria Marcella (CF VTLMMR80E49H926W) che alla luce dell'organizzazione  
dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in  
grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla  
comunicazione della nomina;

**autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinqües* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,  
convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari  
relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

**ordina**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i  
bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione  
è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre  
esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se  
già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

**stabilisce**

il giorno **04/03/2027 ore 09:30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al G.D.;

**assegna**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed  
a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione  
giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le  
modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica

certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;

**segnala**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**dispone**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze *ex art. 146 d.P.R. 30.05.02 n. 115*;

**dispone**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, *ex art. 49, co.4, CCII*.  
Foggia, così deciso in data 22/07/2026

*(seguono le firme)*

Depositata in cancelleria e pubblicata il giorno 01/09/2026

Foggia, 01/09/2026

Il Funzionario Giudiziario  
dott.ssa Angela Pjenabarca

